



COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

Prot.n. 4174

Ordinanza n. 10 del 23/06/2017

IL SINDACO

Premesso che con la stagione estiva si verifica come di consueto un notevole incremento dei consumi idrici, generato anche da usi impropri e sprechi della risorsa idrica, che potrebbero determinare carenze distributive (pressione o portata) specialmente nelle ore di punta;

Considerato che le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono far fronte principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per l'uso domestico alimentare e igienico;

Viste le situazioni di potenziale crisi idrica conseguente il prolungarsi del periodo di siccità;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza per la limitazione dei consumi idrici della Società Lario Reti Holding S.p.a Prot. 4088 del 15/06/2017 pervenuta al Protocollo Comunale in data 16/06/2017 Prot. 3949 che invita le utenze ad uso parsimonioso della risorsa idrica, limitando i consumi diurni ai soli scopi alimentari ed igienico – sanitari e concentrando gli utilizzi meno prioritari alla fascia notturna 00.00 - 06.00;

Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della rete comunale per l'uso domestico alimentare e igienico;

Visto l'art. 54 – comma 2- del Decreto Legislativo n.267/2000,

ORDINA

dalle ore 6,00 alle ore 00,00 di non utilizzare, fino a revoca della presente ordinanza, l'acqua potabile per:

- lavaggio autoveicoli e superfici pavimentate scoperte;
- annaffiatura giardini e orti anche tramite impianti automatici;
- l'alimentazione di piscine;



COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

Raccomanda inoltre

- di evitare comunque gli sprechi e gli usi impropri dell'acqua potabile;
- di effettuare periodicamente autoletture dei contatori al fine di individuare consumi anomali dovuti ad eventuali perdite delle reti interne, da segnalare tempestivamente agli enti gestori;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine al rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.



IL SINDACO
(Edoardo Zucchi)